

## REGOLAMENTO (CE) N. 165/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l'alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

(2) È stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è stata corredata delle indicazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Essa riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G and Natuphos 10000 L) prodotto dall'*Aspergillus niger* (CBS 101.672) come additivo nei mangimi per anatre, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) L'utilizzo del suddetto preparato è stato autorizzato per i suinetti svezzati, per i suini e i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> e per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20.

(5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per le anatre. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 18 settembre 2007 che il preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G e Natuphos 10000 L) prodotto dall'*Aspergillus niger* (CBS 101.672) non ha effetti dannosi sulla salute dei consumatori e degli utilizzatori e sull'ambiente <sup>(4)</sup>. Secondo il suddetto parere l'impiego del preparato non ha effetti dannosi per questa ulteriore categoria di animali e migliora la digeribilità degli alimenti. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(4)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi (FEEDAP) in merito alla sicurezza e all'efficacia del preparato enzimatico (3-fitasi) come additivo per mangimi per anatre. *The EFSA Journal* (2007) 544, pagg. 1-10.